Spett.le
AGS Abruzzo Global service S.r.l.
PEC: ags-abruzzoglobalservice@legalmail.it

OGGETTO: INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA E DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER GLI UFFICI DELLA SEDE TERRITORIALE DI SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A. UBICATA IN PESCARA

CIG: B010A700AC

TRA

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche "Società", "Amministrazione", o anche "Stazione Appaltante") con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 – Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona del Direttore Generale Mauro Tringali, nato ad Augusta (SR), il 14/09/1966, Codice Fiscale TNRMRA66P14A494C, domiciliato per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197;

E

AGS Abruzzo Global service S.r.l., (di seguito per brevità anche "Fornitore", o anche "soggetto affidatario") con sede legale in C. da San Martino Via Solferino n.218, 66100 – Chieti (CH); Partita Iva e C.F. 02754940696, con capitale sociale € 10.000,00 sottoscritto e non interamente versato, C.C.I.A.A. di Chieti Pescara n. 02754940696 – R.E.A. n. CH-421268, rappresentata da Crecchia Lorena nata a Pescara il 27/03/1995, elettivamente domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede societaria di cui sopra, in qualità di Amministratrice Unica;

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 75/2023, dal 1° marzo 2024, la società ANPAL Servizi S.p.A. ha assunto la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e tutte le disposizioni e atti riferite alla società ANPAL Servizi S.p.A. dovranno intendersi riferite a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (già ANPAL Servizi S.p.A.), con decisione di contrarre n. 2626/2024 del 23/04/2024 (RDA 1100047531) ha disposto l'affidamento relativo alla fornitura dei servizi di pulizia e dei prodotti igienico-sanitari per l'ufficio della sede territoriale di Pescara, ubicato in Via Gabriele D'Annunzio, 23- Pescara (PE), conseguentemente, per la fornitura in oggetto ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha individuato la AGS- Abruzzo Global service S.r.l., quale Fornitore cui affidare il servizio in oggetto;
- la Stazione Appaltante ha effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le verifiche di legge, relative al possesso da parte di AGS Abruzzo Global service S.r.l. dei requisiti richiesti per la partecipazione all'affidamento diretto e ne ha acquisito il DURC in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24/10/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come da documentazione conservata agli atti;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di AGS Abruzzo Global service S.r.l. hanno dato tutte esito positivo;
- l'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto si è accertato che le attività oggetto del presente appalto non producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e viceversa, in quanto il servizio dovrà essere svolto tassativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 6 alle ore 8 e/o dopo le 18 previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € 1.380,00 sotto forma di fideiussione assicurativa come previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in data 02/05/2024 dalla Società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula – in modalità

SVILUPPO LAVORO ITALIA
Protocollo Arrivo N. 2939/2024 del 09-05-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

a) dalla *Richiesta di Preventivo*, dal *Capitolato Tecnico*, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
c) dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
d) dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
e) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
f) dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021 e s.m.i.;
g) dal Patto di integrità tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante;
h) dal Codice Etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della stessa.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. affida a AGS Abruzzo Global service S.r.l. l'esecuzione delle prestazioni relative ai servizi di pulizia e alla fornitura dei prodotti igienico-sanitari per gli uffici della sede territoriale di Pescara come espressamente indicato nella *Richiesta di Preventivo* e in tutta la documentazione allegata, nel *Capitolato Tecnico* e nel *Preventivo* presentato, costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati, anche se non materialmente allegati.

La fornitura richiesta dovrà essere eseguita con le modalità e i tempi definiti nella *Richiesta di Preventivo*, nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto.

Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione il servizio oggetto dell'affidamento così come previsto nei documenti di cui sopra.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per l'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il servizio dovrà essere svolto da parte del Fornitore senza alcuna interruzione per qualsivoglia circostanza.

In caso di impossibilità temporanea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva di sospendere le stesse per il tempo strettamente necessario, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Al caso specifico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 3 - Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, il Fornitore garantisce che - per quanto a sua conoscenza - nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla già menzionata normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi a carico del Fornitore stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

SVILUPPO LAVORO ITALIA
Protocollo Arrivo N. 2939/2024 del 09-05-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

Articolo 4 - Durata ed accettazione del contratto

Il presente contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 15/05/2024.

Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., previo invio di formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 gg, alla fine del primo anno di esecuzione.

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere un adeguamento delle condizioni o recedere insindacabilmente dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, sia attivata una Convenzioni CONSIP che preveda condizioni più vantaggiose per la stessa.

Per l'accettazione del presente atto il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e inviare il tutto all'indirizzo PEC: protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it

Articolo 5 – Modifica del contratto in fase di esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente atto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nel caso in cui si renda necessario cambiare la sede degli uffici di Pescara. Tale modifica comporterà, in base alle caratteristiche della nuova sede, un aumento o una diminuzione dei servizi richiesti con rispettivo adeguamento economico che sarà soggetto a contrattazione tra le Parti.

Articolo 6 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

Per l'attività svolta sarà riconosciuto un compenso complessivo ed omnicomprensivo di € 27.600,00 (ventisettemilaseicento/00) al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere, per 24 mesi.

Qualora sia attivata la proroga del contratto per una durata massima pari a ulteriori 24 mesi, l'importo stimato di tale opzione è pari a € 27.600,00 (ventisettemilaseicento/00) al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere.

Pertanto, il valore complessivo dell'appalto è pari a massimo 55.200,00 (cinquantacinquemiladuecento/00), al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere, che comprende il servizio di pulizia di 24 mesi più l'eventuale proroga di ulteriore 24 mesi.

Pertanto, il Fornitore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nella *Richiesta di Preventivo*, nel *Capitolato Tecnico* e nel presente *Contratto*.

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, in formato elettronico ed in regime di reverse charge.

SVILUPPO LAVORO ITALIA
Protocollo Arrivo N. 2939/2024 del 09-05-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il pagamento di quanto spettante al Fornitore sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso.

Le parti stabiliscono che l'interesse legale di mora è pari al 4%.

Per esigenze amministrative, le fatture dovranno essere emesse alla fine del mese di competenza.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all'affidamento in oggetto.

Articolo 7 - Clausola revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzata una combinazione tra gli indici dei prezzi al consumo e delle retribuzioni contrattuali orarie.

Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi

Il Fornitore sarà responsabile verso Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri dipendenti.

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, ai sensi dell'artt. 11 e 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei dipendenti occupati, per tutta la durata dell'affidamento, le condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi) e in difetto derivanti dalle vigenti tabelle ministeriali, applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, e lo stesso è vincolato anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperi a tale obbligo, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.

Il Fornitore sarà obbligato ad osservare tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

Il Fornitore sarà obbligato a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. sarà nominato, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e comunicato successivamente al Fornitore.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Graziella Lobello, Area *Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Interni*.

SVILUPPO LAVORO ITALIA
Protocollo Arrivo N. 2939/2024 del 09-05-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Articolo 9 - Fornitura del materiale

Sono a totale carico del Fornitore i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia, nonché le spese per l'acquisto del vestiario dei propri dipendenti e per la relativa lavatura, per tutta la durata dell'affidamento (24 + eventuali 24 mesi).

Articolo 10 - Penali

In ogni ipotesi di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni derivanti dal presente contratto saranno applicate le penali di cui all'art. "Penali" della *Richiesta di Preventivo,* fino alla concorrenza e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 11 - Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché l'articolo 1456 c.c., il presente contratto per:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (ad esempio: PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 12 - Obbligo di riservatezza

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Inoltre, il Fornitore s'impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 13 - Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente *Contratto* e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi, titoli di studio, certificazioni richieste e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

Il Fornitore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto*, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

SVILUPPO LAVORO ITALIA
Protocollo Arrivo N. 2939/2024 del 09-05-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell'esecuzione del servizio, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. scrivendo a rpd@sviluppolavoroitalia.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi di gara e di rendicontazione);
2. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali;
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini della gestione della procedura di contrattualizzazione e per la successiva rendicontazione;
4. Il conferimento dei dati è necessario per il Fornitore ai fini della stipulazione del contratto e per l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità a procedere con la contrattualizzazione;
5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
6. I dati del soggetto affidatario, acquisiti ai fini dell'affidamento del servizio, saranno conservati da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti;
7. I dati del soggetto affidatario saranno pubblicati sul sito di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per 5 anni dalla stipula del contratto. I dati dei partecipanti potranno essere oggetto di comunicazione nel caso di richieste degli interessati motivate e ritenute legittime dalla Società.

Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 16 - Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e AGS Abruzzo Global service S.r.l., in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

Articolo 17 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Codice Etico* adottato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., il cui testo è presente sul sito www.sviluppolavoroitalia.it alla voce Codice Etico, e adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, presente sul sito www.sviluppolavoroitalia.it alla voce Società Trasparente, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

SVILUPPO LAVORO ITALIA
Protocollo Arrivo N. 2939/2024 del 09-05-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Con la firma del presente contratto il Fornitore accetta le condizioni espresse dal *Patto di Integrità* tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli operatori economici, presente sul sito aziendale al segunete link patto-integrita

Articolo 18 - Spese relative al contratto

Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative alla stipula, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo calcolata secondo l'allegato I.4 di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e versata secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Le Parti si impegnano a registrare il contratto in caso d'uso.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Il Fornitore

Firmato digitalmente da: Mauro Tringali
Ruolo: DIRETTORE GENERALE
Organizzazione: SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A./01530510542
Data: 07/05/2024 10:20:22

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto.

Il Fornitore

SVILUPPO LAVORO ITALIA
Protocollo Arrivo N. 2939/2024 del 09-05-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente